

Civile Ord. Sez. 2 Num. 9915 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Data pubblicazione: 09/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 6569-2018 proposto da:

MUSCARELLO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 9 SC C - 2°P. INT. 2-3, presso lo
studio dell'avvocato CARLO RIENZI, che la rappresenta e
difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;


- intimato -

avverso il decreto n. 7265/2017 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, depositato il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di



consiglio del 08/03/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.



ε

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Rilevato che:

- con ricorso depositato il 22/12/2009 presso la Corte di Appello di Roma Muscarello Francesca chiese, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 30/3/1996 e definito con sentenza del 10/9/2009;

- il procedimento, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale da parte della Corte adita, fu riassunto e proseguito dinanzi alla Corte di Appello di Perugia;

- con decreto del 21/12/2017, la Corte umbra dichiarò l'improponibilità del ricorso, per non avere la parte adempiuto all'onere di presentare istanza di prelievo nel giudizio amministrativo, come prescritto, a pena di improponibilità, dall'art. 54 comma 2 del d.l. 25/06/2008, n. 112, norma ritenuta applicabile nella specie essendo stato il procedimento per equa riparazione introdotto dopo il 16/9/2010;

- per la cassazione di tale decreto Muscarello Francesca ha proposto ricorso affidato a tre motivi;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

- col primo motivo (*proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.*) si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che la domanda di equa riparazione fosse stata proposta il 16/9/2010 (data del ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Perugia), piuttosto che il 22/12/2009 (data della



proposizione della originaria domanda presso la Corte di Appello di Roma, poi dichiaratasi incompetente per territorio);

– il motivo è fondato, dovendosi ritenere che, in base al principio della *traslatio iudicii* accolto nel codice di rito vigente, la dichiarazione di incompetenza non fa cessare, di per sé, la litispendenza e che, quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente sia effettuata nel termine fissato nella ordinanza che ha dichiarato l'incompetenza o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione di tale ordinanza previsto dal nuovo testo dell'art. 50 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 45, comma 6, lett. b), della legge 18 giugno 2009 n. 69 (in vigore dal 4 luglio 2009 ed applicabile nella specie *ratione temporis*), il rapporto processuale sorto dinanzi al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti davanti al nuovo giudice in forza della domanda originaria ed il processo continua, mantenendo una struttura unitaria e conservando, perciò, tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente (cfr. Cass., Sez. 3, n. 1241 del 02/02/1995; Cass., Sez. 3, n. 4940 del 12/08/1988; in tema di difetto di giurisdizione, Sez. 6 - L, n. 19501 del 23/07/2018);

– col secondo e col terzo motivo (*proposti ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.*) si deduce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. 25/06/2008 n. 112, nella parte in cui tale disposizione subordina la possibilità di chiedere l'equa riparazione alla presentazione di istanza di prelievo, e se ne invoca la disapplicazione per contrasto coi trattati internazionali;

– anche tali motivi risultano fondati, per essere intervenuta, *medio tempore*, la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54,



comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”) e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”);

– il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, la quale dovrà conformarsi, ai sensi dell’art. 384 secondo comma cod. proc. civ., al principio di diritto sopra enunciato con riferimento al primo motivo e non dovrà più tener conto della causa di improponibilità prevista dall’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, trattandosi di disposizione che – per effetto della dichiarata incostituzionalità – è stata cancellata dall’ordinamento giuridico con effetto retroattivo;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;

P. Q. M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 6569/2018 R.G.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 8 marzo 2019.

IL PRESIDENTE
Stefano Petitti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

00000